

NORMATIVA RISPARMIO – RIFORME

1 - Fondo Anti Furbetti: Prevediamo che almeno il 30% degli emolumenti dei vertici bancari e il 3% dell'utile annuale di ogni banca venga versato presso un fondo gestito da Banca d'Italia che resterà indisponibile fino al 5 anno successivo al termine della carica presso la banca e verrà utilizzato per risarcire eventuali risparmiatori truffati.

2- Stop Fidi facili a dirigenti banche: I manager e le "figure apicali" di un istituto non possono più sottoscrivere strumenti, prestiti o fidi personali che provengono dalle banche che loro stessi amministrano, vertici e personale degli organi di vigilanza non possono più fare operazioni con "parti correlate" (parenti, affini, persone influenti).

3- Trasparenza Crediti e Creditori: Per agevolare i compiti alle autorità di vigilanza è opportuno aumentare la trasparenza sui processi bancari come ad esempio nell'erogazione di prestiti superiori a una certa soglia, potrebbe essere opportuno rendere noti, quantomeno su quelli passati in sofferenza, gli importi, gli estremi dei prenditori e dell'organo bancario che ha autorizzato il finanziamento oltre all'entità delle garanzie offerte, inoltre introduciamo l'obbligo di presenza delle associazioni di consumatori all'interno in Banca d'Italia con funzioni consultive vincolanti su tutela del risparmio e verranno introdotte delle nuove restrizioni sulle proposte finanziarie delle banche ai correntisti con rispetto del codice privacy su offerte di investimento poco trasparenti.

4- Pressione sulle vendite: Riguarda la punibilità nei confronti di amministratori che spingono in modo "improprio" i propri dipendenti a vendere ad ogni costo prodotti finanziari della banca nascondendo i rischi ai clienti. Ce lo chiede a gran voce la FABI per tutelare i dipendenti che per paura di perdere il posto di lavoro si trovano costretti a tali atteggiamenti.

5- Lotta alle "porte girevoli": Introduciamo il principio del "cooling off" ovvero congeliamo la possibilità per le "figure apicali" degli organi di vigilanza per 6 anni, al termine del loro mandato ad esempio in Banca d'Italia non potranno per i successivi 6 anni intrattenere rapporti d'affari con le banche vigilate precedentemente. (Durante la commissione d'inchiesta sulle banche vennero fuori almeno 10 casi simili).

6- Procura unica specializzata: Si ritiene auspicabile la creazione di una Procura Specializzata contro i reati finanziari, con maggiori mezzi e personale esperto in grado di aiutare o offrire consulenza alle procure meno attrezzate.

7- Bancarotta fraudolenta in caso di risoluzione: In futuro se lo Stato sarà costretto a intervenire per tutelare risparmiatori con soldi pubblici o sarà necessaria una misura che preveda la condivisione da parte di azionisti, obbligazionisti e correntisti, la "risoluzione" comporterà gli stessi effetti penali della bancarotta fraudolenta.

NORMATIVA PENALE – RIFORME

La **normativa penale commerciale** è assente dal 1992 da quando le banche vennero privatizzate per decreto, da quel momento non si applica più la normativa prevista per i dipendenti pubblici che garantiva pene esemplari per comportamenti come la “**truffa**” che oggi invece viene trattato come “reato bagattellare” perché prevede pene irrisorie, stessa cosa per l’**aggiotaggio, false comunicazioni sociali, corruzione tra privati**, etc etc. I P.M. Greco e Orsi hanno evidenziato più volte come il diritto penale commerciale sia in gran parte centrato sul fallimento, con la conseguenza che numerose condotte penali emergono solo una volta che si apre la procedura concorsuale. Ha invece rilevato come il reato di truffa non ha pene particolarmente elevate, né è possibile per tale reato procedere con misure cautelari.

1- Omessa comunicazione del conflitto di interessi bancario (136 del TUB) e falso interno (137, comma 2 del TUB): Questi reati si concretizzano nel momento in cui le banche concedono affidamenti “facili” a imprese collegate agli esponenti, ai dirigenti ai politici locali e nazionali senza valutarne il merito creditizio, oggi per il 136 del TUB è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e multa da 206 € a 2.066 €, per il 137, comma 2 del TUB sempre 3 anni di reclusione e ammenda, per questi due reati procediamo con il raddoppio delle pene attuali tout court anche in caso di quotata (in questo caso si passerebbe dunque alla sanzione che prevede da 4 a 12 anni).

2- False comunicazioni (2621/2622 cc), aggiotaggio (2637 cc) e manipolazione del mercato. Due tra i reati più facilmente contestabili in caso crack bancari sono “false comunicazioni” (2621 cc) e “l’aggiotaggio” (art. 2637 c.c.) entrambi sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni quindi spesso e volentieri non arrivando ai 4 anni, la funzione deterrente viene meno o comunque risulta poco efficace, se la banca è quotata si parla nel primo caso di “false comunicazioni in danno delle società dei soci o dei creditori” e si passa a una pena minima di 3 anni e massima di 8, mentre l’aggiotaggio in caso di banca quotata diventa “manipolazione del mercato” (art. 185 TUF) e si arriva a 12 anni ma si parte da solo 2 anni come pena minima.

3- Gestione infedele (167 TUF): Stiamo parlando dei casi in cui una banca (più o meno) consapevolmente collocano presso (i propri clienti) strumenti finanziari rischiosi non adeguati rispetto al reale profilo finanziario (Mifid) degli stessi, ovvero in conflitto di interessi, attualmente la pena va da 6 mesi a 3 anni.

4- Riciclaggio (648 bis c.p. e Autoriciclaggio (648 ter. 1 c.p.): Le banche consentono ai propri clienti lo svolgimento di transazioni (bonifici, assegni) aventi ad oggetto denaro di origine illecita, la pena prevista per il primo reato varia da 4 anni fino a un massimo di 12 e una multa ridicola (da 5.000 a 25.000 €) il reato di “autoriciclaggio” prevede un minimo di 2 anni di reclusione che può arrivare fino a un massimo di 8 anni per questa tipologia di reato l’ideale sarebbe partire da 4 anni di reclusione.